DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1970

che fissa l'acconto supplementare sul contributo del FEAOG, sezione garanzia, alle spese della Repubblica federale di Germania per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/491/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo alle disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 11,

consultato il Comitato del Fondo,

considerando che la Commissione decide entro il 15 ottobre 1970 in merito ad un acconto supplementare calcolato in modo da portare al 90 % gli importi totali degli acconti sulle spese che possono essere prese in considerazione per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969 ;

considerando che per detti periodi di contabilizzazione il Fondo rimborsa le spese ad esso imputabili nel settore dei cereali, della carne suina, delle uova, del pollame, dei prodotti lattiero-caseari, del riso, della carne bovina, dei grassi, degli ortofrutticoli, dello zucchero e dei prodotti agricoli trasformati in merci non comprese nell'allegato II ;

considerando che la Commissione ha deciso in applicazione dell'articolo 10 del regolamento n. 17/64/CEE, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) nn. 728/70 e 729/70 (3), in merito ad acconti sul contributo del Fondo pari al 75 % delle spese prese in considerazione per i quattro semestri dei periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969 ;

considerando che le spese effettuate dalla Repubblica federale di Germania e prese in considerazione per i quattro semestri dei suddetti periodi di contabilizzazione ammontano a 416.669.366 unità di conto ;

considerando che esiste la possibilità di prendere in considerazione determinate spese che non figuravano incluse nelle decisioni d'acconto del 75 %, tenuto conto di nuovi elementi emersi successivamente, e che queste spese ammontano, per la Repubblica federale di Germania, a 580.302 unità di conto ;

considerando che il versamento di acconti per i periodi di contabilizzazione considerati non pregiudica le decisioni finali relative al contributo del Fondo per questi periodi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'acconto supplementare sul contributo del Fondo, sezione garanzia, alle spese della Repubblica federale di Germania che possono essere prese in considerazione per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969 è fissato a 63.022.677 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pagg. 9 e 13.